

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI PROVINCIA DI AREZZO



REGOLAMENTO CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI (LOCULI – TOMBE – CELLETTE OSSARIO)

Approvato con delibera C.C. n. 28 del 28.02.1997
successive modifiche: delibera C.C. n. 35 del 26.10.2010
delibera C.C. n. 3 del 29.03.2011
delibera C.C. n. 42 del 29.11.2012
delibera C.C. n. 34 del 29.09.2014
delibera C.C. n. 52 del 24/11/2017

CAPO I

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di loculi, celle-ossario e tombe in muratura dei cimiteri del Comune di Castiglion Fibocchi.

Art. 2 – NORME APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LOCULI E TOMBE CIMITERIALI

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 3 - LOCULI E TOMBE SOGGETTI A CONCESSIONE

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i manufatti di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi di nuovo disponibili.

Il concessionario ha facoltà di scelta della posizione del manufatto tranne che per le tombe murate, **che vengono assegnate secondo l'ordine di fila ed i loculi dei lotti denominati "N" e "O" assegnati per linee verticali , da sinistra verso destra, partendo dal basso (loculo n. 1) a salire (loculo n. 5) e a scendere dal loculo n. 6 al n. 10 e proseguendo con lo stesso criterio fino al completo esaurimento.**

E' comunque prevista, a richiesta del concessionario del loculo in 5° fila, la concessione in prevendita del manufatto adiacente per i casi di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

La concessione delle celle-ossario viene effettuata sia per la tumulazione dei resti mortali esumati dopo i periodi di rotazione sia per la sepoltura di urne cinerarie.

ART. 4 – CONDIZIONI LEGITTIMANTI LE CONCESSIONI

La concessione dei loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- 1 - ai cittadini residenti in questo comune
- 2 - ai nati nel territorio comunale anche se non residenti o ai nati in altro comune ma residenti in Castiglion Fibocchi al momento della nascita
- 3 - parenti di 1° grado o al coniuge di persona già sepolta nei limiti previsto dall'art. 5 del presente Regolamento

Le eventuali altre richieste non rientranti nelle categorie di cui sopra saranno esaminate dalla Giunta Municipale, tenuto conto della disponibilità dei loculi/tombe.

ART 5 - CONCESSIONI IN PREVENDITA

Il loculo o la tomba cimiteriale vengono concessi solo per la tumulazione di persona deceduta. E' prevista la concessione in prevendita di un loculo o tomba adiacente a quella del defunto al coniuge o convivente superstite che ne faccia richiesta.

Tale manufatto potrà essere utilizzato per la sepoltura di altro familiare purchè parente di 1° grado di uno dei coniugi/conviventi.

Il loculo in prevendita sarà chiuso con tamponatura a cura del Comune, al momento della concessione e dietro pagamento della tariffa in vigore.

Le concessioni non potranno tuttavia essere rilasciate:

- A) coloro che ne facciano oggetto di lucro o speculazione;
- B) quando la Giunta Comunale ha stabilito con propria deliberazione che la capacità ricettiva del cimitero risulta in esaurimento e non consente di utilizzare gli spazi residui se non per tumulazione di persona deceduta.

Eccezionali richieste di prevendita diverse dai casi di cui sopra, dettate da ragioni etiche o morali, verranno di volta in volta esaminate dalla Giunta Municipale tenuto conto anche della disponibilità dei loculi.

CAPO II

ART. 6 – ATTO DI CONCESSIONE

Le concessioni cimiteriali di cui al presente art. 1 sono rilasciate, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal Responsabile del Servizio o in mancanza da Segretario Comunale.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Municipale.

ART. 7 – DURATA DELLE CONCESSIONI - RINNOVI

Le concessioni dei loculi e tombe cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30 mentre per le celle-ossario la durata è di 90 anni.

E' previsto il rinnovo della concessione allo scadere dei termini, oltre che per ulteriori trenta anni anche per scaglioni di 10 – 20 anni a scelta del richiedente.

In caso in cui non venga effettuato il rinnovo i manufatti tornano in piena disponibilità dell'ente e i resti mortali vengono collocati nell'ossario comune se non provveduto in altra modalità dai parenti.

La concessione può essere rinnovata più volte ma non potrà comunque superare i 90 anni calcolati dal momento del rilascio della concessione originaria.

Le concessioni decorrono dal giorno successivo alla scadenza temporale della precedente concessione, indipendentemente dal momento del pagamento dell'importo dovuto o della data di sottoscrizione dell'atto stesso.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di non rinnovare concessioni d'uso delle sepolture per le zone dei cimiteri ove siano previste opere di ristrutturazione o ammodernamento.

Il Comune di riserva altresì di non rinnovare le concessioni nel caso che il cimitero abbia carenza di posti in disponibilità.

Per esercitare il diritto di rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione motivata dal notificare al richiedente .

ART 8 – TARIFFA DELLE CONCESSIONI - AGEVOLAZIONI - RESPONSABILITA' PER DANNI

Le concessioni saranno rilasciate con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Le tariffe vengono stabilite con apposito atto di Giunta Municipale tenuto conto degli adeguamenti dei prezzi di mercato e indicizzazioni ISTAT.

Nella tariffa non sono compresi monumenti funebri e allacciamento di lumi votivi.

E' consentito rivestire i manufatti con lapidi in marmo, pietra etc . contenenti le generalità del defunto purchè rientrino nei limiti dimensionali della sepoltura stessa e abbiano carattere di sobrietà.

La posa in opera di tombe monumentali o cippi particolari per dimensioni o forme devono essere autorizzati dalla competente autorità comunale.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, cippi o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

ART 9 – CONCESSIONI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE

E' consentita la concessione per la tumulazione provvisoria in loculi e tombe in muratura alle seguenti condizioni:

- A) che venga autorizzata dalla Giunta Municipale ritenendo fondati i motivi della provvisorietà
- B) che abbia un durata non superiore ad un anno
- C) che venga versato il canone di concessione rapportato al 2% della tariffa di cui al precedente art. 8 per ogni mese di concessione.

CAPO III

ART. 10 – AMMISSIONE ALLA TUMULAZIONE

Nei loculi o tombe concessi sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino averne diritto ai sensi del precedente articolo 4.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno in presenza di un feretro.

La domanda per la riapertura per immissione dei resti di cui sopra deve essere presentata all'ufficio gestione cimiteri dal concessionario o dall'avente titolo.

Le spese di riapertura e nuova chiusura del manufatto per inserimento di urne cinerarie o cassette con resti sono a carico del concessionario o avente titolo.

Il Comune non provvede comunque alla rimozione della lapide che deve essere effettuata privatamente.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI DI USO

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia nei limiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra i privati.

Per concessioni in presenza di salma, nel caso in cui nessun membro della famiglia sia in grado di procedere in tempo alla stipula del contratto, è consentito incaricare alla sottoscrizione dello stesso persona estranea alla famiglia del defunto, individuata da un erede, tramite scrittura privata non autenticata. La stessa agisce in nome e per conto degli eredi del defunto che detengono il diritto d'uso del manufatto.

*ART. 12 – TRASFERIMENTO DA LOCULO AD ALTRO LOCULO O TOMBA
ALL'INTERNO DELL' AREA CIMITERIALE*

I trasferimenti da loculo ad altro loculo o tomba all'interno del cimitero sono consentiti, previa richiesta al Sindaco da parte degli eredi del defunto e pagamento degli oneri dovuti.

Tali traslazioni sono consentite in tutti i manufatti a disposizione all'interno del cimitero, tranne che in quelli di ultima costruzione denominati "N" e "O".

Le concessioni cessate, di cui al presente articolo, ritornano automaticamente nella piena disponibilità del comune, senza nessun diritto di rimborso.

CAPO IV

ART. 13 – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

ART. 14 – DOVERI IN ORDINE DI MANUTENZIONE

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della durata della concessione alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione comunale ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienze a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione di lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V

ART. 15 – INUMAZIONI

Le inumazioni vengono effettuate in ordine lineare progressivo in appositi spazi denominati "campo comune" ed hanno una durata di 10 anni secondo quanto previsto dalle norme del D.P.R. 285/1990.

Negli stessi luoghi e con le stesse modalità vengono effettuate le inumazioni a carico dell'Ente. Tali concessioni possono essere rinnovate per un periodo massimo di 20 anni dalla morte, a richiesta degli eredi.

Le tariffe di inumazione ed i relativi costi di esumazione ordinaria e straordinaria ed i rinnovi vengono stabiliti con apposita delibera di Giunta Municipale.
E' fatto divieto di installare lastre di marmo a copertura delle tombe in campo comune, ferma restando la possibilità della posa in opera di una lapide o croce di ricordo a capo della tomba e la delimitazione della stessa con un cordolo di laterizio o altro materiale.

CAPO VI

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di Consiglio Comunale che lo approva.

ART. 17 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 18 – LEGGI E ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il DPR 10 settembre 1990 n. 285 recante: Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria
- DPR 3 novembre 2000 n. 396 recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento di stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Ogni disposizione di legge o regolamento in vigore che abbia attinenza alla materia.

ART. 19 – ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente atto.

ART. 20 – SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1935 n. 1265, come modificato per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.